Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 marzo 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **876**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 181 a 194, relativi ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 181. — La facoltà di ingegneria conferisce:

a) laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria meccanica;

c) laurea in ingegneria elettrotecnica;

d) laurea in ingegneria chimica;

e) laurea in ingegneria navale e meccanica;

f) laurea in ingegneria aeronautica;

g) laurea in ingegneria elettronica.

Art. 182. — I titoli per l'ammissione alla facoltà di ingegneria sono quelli previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.

Per il conferimento della laurea in ingegneria il corso degli studi è di cinque anni e comprende ventinove insegnamenti.

L'ordinamento degli studi è articolato in un biennio propedeutico (art. 183) e in un triennio di applicazione (articoli dal 185 al 193 relativi ai singoli corsi di laurea) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, primo comma, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 827, l'ordinamento del triennio per ogni corso di laurea è così costituito:

a) insegnamenti obbligatori comuni sul piano nazionale;

b) insegnamenti obbligatori sul piano della facoltà;

c) gruppi di materie a scelta dello studente.

Le materie di cui alla lettera *c*) sono indicate nell'elenco di cui all'art. 194. Da tale elenco la facoltà trarrà per i singoli corsi di laurea le materie da attivare che chiederà anno per anno sul manifesto degli studi raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione.

Ferma restando l'articolazione del biennio propedeutico (decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 31 gennaio 1960, art. 2), il consiglio di facoltà provvederà inoltre, anno per anno, a distribuire le materie tra i vari anni di corso, e a specificare le propedeuticità.

BIENNIO PROPEDEUTICO

Art. 183. — Gli insegnamenti del biennio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, sono:

a) per tutti i corsi di laurea:

1° *Anno*:

1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno.

2° *Anno*:

6) Analisi matematica II;
7) Meccanica razionale;
8) Fisica II;

b) per i singoli corsi di laurea, al secondo anno, l'insegnamento di geometria II del citato articolo sarà sostituito come indicato nell'art. 184;

c) per alcuni corsi di laurea, al secondo anno, saranno impartiti ai sensi del citato articolo, uno o più insegnamenti come indicato nell'art. 184.

Art. 184. — Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 31 gennaio 1960, gli insegnamenti sostitutivi di geometria II per i singoli corsi di laurea sono:

per il corso di laurea in ingegneria civile edile, idraulica, trasporti:

9) Tecnologie dei materiali e chimica applicata (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano nazionale);

per il corso di laurea in ingegneria chimica:

9) Chimica organica;

per i corsi di laurea in ingegneria meccanica, aeronautica e navale e meccanica:

9) Disegno II (meccanico);

per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica:

9) Tecnologie generali dei materiali;

per il corso di laurea in ingegneria elettronica:

9) Programmazione dei calcolatori elettronici (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano della facoltà - v. art. 193).

Al secondo anno vengono inoltre aggiunti i seguenti insegnamenti:

per il corso di laurea in ingegneria civile edile:

10) Disegno II (civile);

per il corso di laurea in ingegneria civile trasporti:

10) Probabilità e statistica (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano della facoltà - v. articolo 187);

per i corsi di laurea in ingegneria meccanica, aeronautica e navale e meccanica:

10) Chimica applicata (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano nazionale);

per il corso di laurea in ingegneria chimica:

10) Chimica fisica (insegnamento del triennio obbligatorio sul piano nazionale);

per il corso di laurea in ingegneria navale e meccanica:

11) Tecnologie generali dei materiali.

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

Art. 185. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, sezione edile, sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Idraulica;
16) Tecnica delle costruzioni;
17) Architettura tecnica;
18) Topografia;
19) Architettura e composizione architettonica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) Principi di geotecnica;
21) Principi di economia ed estimo;
22) Complementi di tecnica delle costruzioni;
23) Costruzioni idrauliche.

c) sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 186. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria civile, sezione idraulica, sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

10) Scienza delle costruzioni;
11) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
12) Fisica tecnica;

13) Elettrotecnica;
14) Idraulica;
15) Tecnica delle costruzioni;
16) Architettura tecnica;
17) Topografia;
18) Costruzioni idrauliche;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

19) Complementi di idraulica;
20) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti;
21) Idrologia;
22) Principi di economia ed estimo;
23) Principi di geotecnica;

c) sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di ui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi i specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 187. — *Gli insegnamenti* per il conseguimento ella laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, sono seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Idraulica;
16) Tecnica delle costruzioni;
17) Architettura tecnica;
18) Topografia;
19) Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) Principi di geotecnica;
21) Costruzioni idrauliche;
22) Principi di economia ed estimo;
23) Tecnica ed economia dei trasporti;

c) sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di ui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi i specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 188. — Gli insegnamenti per il conseguimento ella laurea in ingegneria meccanica sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Idraulica;
16) Macchine;
17) Costruzioni di macchine;
18) Impianti meccanici;
19) Tecnologia meccanica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) Chimica industriale;
21) Gasdinamica;
22) Misure e norme di collaudo;
23) Programmazione dei calcolatori elettronici;
24) Metallurgia e metallografia;

c) cinque insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 189. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria elettrotecnica sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

10) Scienza delle costruzioni;
11) Meccanica applicata alle macchine;
12) *Fisica tecnica;*
13) Elettrotecnica;
14) Idraulica;
15) Misure elettriche;
16) Macchine;
17) Macchine elettriche;
18) Impianti elettrici;
19) Elettronica applicata;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) Complementi di matematica;
21) Controlli automatici;
22) Programmazione dei calcolatori elettronici;
23) Materie giuridiche ed amministrative;

c) sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 190. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Chimica applicata;
16) Macchine;
17) Principi di ingegneria chimica;
18) Chimica industriale;
19) Impianti chimici;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) Chimica II;
21) Progetti di apparecchiature per l'industria chimica;
22) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
23) Misure e controllo;
24) Idraulica;

c) cinque insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 191. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria navale e meccanica sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

12) Scienza delle costruzioni;
13) Meccanica applicata alle macchine;
14) Fisica tecnica;
15) Elettrotecnica;
16) *Idraulica;*
17) Macchine;
18) Costruzioni navali mercantili;
19) Costruzioni navali militari;
20) Architettura navale;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

21) Tecnologia della nave;
22) Statica della nave;
23) Costruzione di macchine;
24) Macchine marine;

c) cinque insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 192. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Aerodinamica;
16) Motori per aeromobili;
17) Costruzioni aeronautiche;
18) Aeronautica generale;
19) Gasdinamica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) Aerodinamica II;
21) Impianti aeronautici e servomeccanismi;
22) Meccanica del volo;
23) Progetto di velivoli;

c) sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 193. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono i seguenti:

a) obbligatori sul piano nazionale:

10) Scienza delle costruzioni;
11) Meccanica delle macchine e macchine;
12) Fisica tecnica;
13) Elettrotecnica;
14) Campi elettromagnetici e circuiti;
15) Misure elettriche;
16) Comunicazioni elettriche;
17) Elettronica applicata;
18) Controlli automatici;
19) Radiotecnica;

b) obbligatori sul piano della facoltà:

20) Tecnologie generali dei materiali;
21) Componenti elettronici;
22) Complementi di matematica;
23) Teoria dei sistemi;

c) sei insegnamenti a scelta tratti dall'elenco di cui all'art. 194, raggruppati a costituire gli indirizzi di specializzazione di cui all'art. 182.

Art. 194. — L'elenco degli insegnamenti di cui all'art. 182, quarto comma (materie a scelta dello studente), è il seguente:

Acustica applicata;
Aeroelasticità;
Aeronomia e meteorologia aeronautica;
Acquedotti e fognature;
Affidabilità e controllo di qualità;
Allestimento navale;
Analisi e simulazione dei processi;
Antenne;
Apparecchiature elettriche ausiliarie;
Applicazioni di elettronica;
Applicazioni elettriche;
Apparecchiature e strumenti di bordo;
Automazione delle navi;
Azionamenti elettrici;
Biomeccanica;
Bonifiche e sistemazioni idrauliche;
Calcolatori elettronici;
Calcolo numerico;
Cantieri navali;
Chimica analitica e strumentazione;
Chimica industriale organica;
Cinetica chimica;
Cinetica diffusionale;
Collaudo e prove in volo;
Combustione;
Complementi di architettura navale;
Complementi di calcolatori;
Complementi di controllo;
Complementi di costruzioni navali;
Complementi di costruzioni di macchine;
Complementi di costruzioni di strade;
Complementi di macchine;
Complementi di macchine elettriche;
Complementi di meccanica del volo;
Complementi di tecnica ed economia dei trasporti;
Complementi di tecnica urbanistica;
Complementi di scienza delle costruzioni;
Conservazione e riabilitazione degli edifici;
Conversione diretta dell'energia;
Corrosioni;
Costruzioni automobilistiche;
Costruzione di macchine utensili;
Costruzione di ponti;
Costruzioni edili;
Costruzioni elettromeccaniche;
Costruzioni marittime;
Costruzioni metalliche;
Costruzioni saldate;
Dinamica delle costruzioni ed ingegneria sismica;
Dinamica del velivolo;
Dinamica del volo spaziale;
Dispositivi speciali a semiconduttori;
Economia generale;
Elementi costruttivi di missili;
Elettromeccanica dei sistemi continui;
Elettronica biomedica;
Elettronica delle forme d'onde;
Elettronica nucleare;
Elettronica quantistica;
Elettrochimica;
Elementi di analisi funzionale ed applicazioni;
Esercizio dei sistemi dei trasporti;
Estimo navale;
Fenomeni di trasporto in fluidi;
Fisica III;
Fisica matematica per ingegneria;
Fondamenti degli equilibri non lineari;
Fluidodinamica numerica;
Gasdinamica sperimentale;
Gas ionizzati;
Generatori di vapore;
Geologia applicata;
Geometria II;
Idrogeologia;
Illuminotecnica;
Impianti elettrici ed elettronici di bordo;
Impianti idroelettrici;
Impianti tecnici nell'edilizia;
Impianti per l'elaborazione delle informazioni;
Impianti per la produzione di energia;
Impianti tecnologici;
Impianti termotecnici;
Infrastrutture ed impianti aeroportuali;
Ingegneria dei sistemi aerospaziali;

Ingegneria sanitaria;
Istituzioni di fisica matematica;
Istituzioni di meccanica superiore;
Litologia e geologia;
Macchine di sollevamento e trasporto;
Macchine ed impianti elettrici;
Macchine ed organizzazione di cantiere;
Macchine per l'elaborazione delle informazioni;
Materiali;
Materiali ceramici speciali;
Materiali polimerici;
Meccanica dei fluidi non newtoniani;
Meccanica dei mezzi plurifasici;
Meccanica del veicolo;
Microonde;
Misure elettriche II (collaudi);
Misure elettroniche;
Misure termotecniche;
Modelli matematici in urbanistica;
Motori per autotrazione;
Naviglio minore;
Navi speciali;
Opere di sostegno e costruzioni in terra;
Organizzazione dei servizi aerei;
Ottica ed interazioni;
Plasmi e fusione controllata;
Plasticità;
Produzione e trasmissione dell'energia elettrica;
Progettazione architettonica;
Progetti elettronici;
Progetti di impianti di trattamento;
Progetto di macchine marine;
Progetti di strutture per trasporti;
Progetti di macchine;
Progetto delle navi;
Propagazione;
Protezione ed affidabilità dei servizi elettrici;
Radioassistenza al volo;
Razzi e propulsione spaziale;
Reattori nucleari;
Regime e protezione dei litorali;
Regolazione e controlli industriali;
Ricerca operativa;
Servizi di stabilimento;
Servomeccanismi ed automazione;
Scienza dei metalli;
Sicurezza del lavoro e tecniche antinfortunistiche;
Sicurezza delle navi nucleari;
Sistemi di guida e controllo aerospaziale;
Sistemi di telecomunicazioni;
Sistemi oleodinamici e pneumatici;
Stabilità dell'equilibrio e calcolo delle strutture in parete sottile;
Stabilità del territorio e consolidamenti;
Strumentazione biomedica;
Strutture speciali;
Tecnica del freddo;
Tecnica della produzione industriale;
Tecnica delle fondazioni;
Tecnica di cantiere e produttività;
Tecnica del traffico e della circolazione;
Tecnica ed organizzazione della produzione aeronautica;
Tecnica urbanistica;
Tecniche di controllo dei processi aleatori;
Tecniche di programmazione;
Tecniche radar;
Tecnologia dei polimeri;
Telecomunicazioni numeriche;
Telefonia e telegrafia;
Teoria dell'informazione;
Teoria delle reti;
Teoria e tecnica delle sovrastrutture stradali e ferroviarie;
Teoria statica della comunicazione;
Teoria e tecnica delle vibrazioni;
Trasmissione del calore;
Trazione elettrica;
Tribologia;
Velivoli e involo verticale.

Integrano l'elenco, ai fini della costituzione degli indirizzi di specializzazione relativi ai singoli corsi di laurea gli insegnamenti obbligatori su piano nazionale e della facoltà degli altri corsi di laurea.

Gli insegnamenti di cui al presente articolo potranno avere svolgimento diverso per i diversi corsi di laurea e per i diversi indirizzi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 150

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 7386 in data 23 maggio 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata ricostituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso

il provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sicilia, composta come segue:

Presidente:

Scarpulla dott. Alessandro, presidente di sezione della corte d'appello di Palermo, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Giunta dott. Salvatore, consigliere della corte d'appello di Palermo, designato dal presidente della corte stessa;

D'Aprile dott. Giannetto, vice provveditore alle opere pubbliche di Palermo;

Orlando avv. Camillo, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;

Martello dott. Rocco, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo;

Massocco dott. Pietro, vice prefetto ispettore, designato dal prefetto di Palermo;

Infuso Luigi, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, dalla C.G.I.L.;

Pantò Maurizio, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, dalla U.I.L.;

Zappalà dott. Orazio, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, dalla C.I.S.L.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Russo, direttore di sezione in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Palermo, è nominato segretario della commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il signor D'Avena Salvatore, assistente principale, il sig. Turco Vito, coadiutore a.d. e sig. Galidi Pietro, commesso a.c., in servizio presso detto provveditorato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione di verifica per la vigilanza tecnica sulla produzione dei fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, registro n. 24 Finanze, foglio n. 172;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione nella commissione prevista all'art. 12 del citato regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, dell'ing. Vincenzo Rivela, membro appartenente alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Decreta:

L'ing. Amedeo Caruso, dirigente superiore degli uffici tecnici imposte di fabbricazione, è nominato membro della commissione citata nelle premesse, in sostituzione dell'ing. Vincenzo Rivela.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1975
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 285

(2328)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione tecnico-amministrativa per i fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, registro n. 24 Finanze, foglio n. 173, con il quale l'ing. Vincenzo Rivela venne nominato membro, quale appartenente alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, della commissione prevista all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1974, registro n. 54 Finanze, foglio n. 154, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1983 la convenzione tra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 succitato;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Vincenzo Rivela, collocato a riposo a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Decreta:

L'ing. Amedeo Caruso, dirigente superiore degli uffici tecnici imposte di fabbricazione, è nominato membro della commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in sostituzione dell'ing. Vincenzo Rivela.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1975
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 284

(2329)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1975.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Società idroelettrica Benedetti & C. », in Margno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'E.N.E.L.;

Visto il provvedimento ministeriale n. 689850 in data 13 maggio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti della Società idroelettrica Benedetti & C., con sede in Margno (Como), via Garibaldi n. 5;

Vista la nota prodotta in data 2 gennaio 1975, con la quale la Società idroelettrica Benedetti & C. in accomandita semplice, ha trasmesso i dati relativi all'attività elettrica esplicata negli anni 1972 e 1973, dai quali risulta che l'impresa, nel biennio, ha acquistato dall'E.N.E.L. energia elettrica per quantitativi rispettivamente di 27.891 kWh nel 1972 e di 49.859 kWh nel 1973;

Visti i motivi addotti dalla Società idroelettrica Benedetti & C. a giustificazione degli acquisti predetti, esposti nella precitata nota del 2 gennaio 1975, ed individuati nel funzionamento in parallelo dei propri impianti con quelli dell'E.N.E.L. e nella saltuaria fermata della centrale di produzione per l'esecuzione di lavori di riparazione;

Considerato che l'attività di produzione di energia elettrica della Società idroelettrica Benedetti & C. in accomandita semplice è caratterizzata da una produzione eccedente il fabbisogno aziendale nei mesi invernali e primaverili, produzione che si riduce progressivamente nei mesi estivi ed autunnali, in coincidenza con la magra del corso d'acqua che alimenta la centralina di produzione, tanto da raggiungere, nel corso di tali mesi, livelli inferiori al fabbisogno;

Considerato che tale andamento della produzione, verificatosi anche nel biennio 1972-73, non appare determinato da annate idrologiche scarse, ma è un dato costante dell'impresa già ripetutosi nel triennio precedente;

Considerato che negli anni 1972 e 1973 i consumi dell'utenza servita dalla Società idroelettrica Benedetti & C., come si rileva dai dati in possesso di questo Ministero, sono aumentati in misura costante, analogamente agli aumenti dei consumi degli anni precedenti;

Considerato che gli acquisti di energia elettrica effettuati nel biennio dall'impresa di cui trattasi risultano quasi esclusivamente avvenuti nei mesi estivi ed autunnali dei rispettivi anni e destinati a coprire la punta dei consumi giornalieri dell'utenza;

Considerato che, a tale scopo, è stato utilizzato il collegamento in parallelo esistente tra gli impianti dell'E.N.E.L. e quelli della Società idroelettrica Benedetti & C., collegamento che consente agli impianti elettrici di quest'ultima di sopperire, istantaneamente, mediante prelievi dalla rete esterna, alle maggiori richieste di energia da parte dell'utenza nel caso in cui i suoi impianti di produzione non siano in grado di far fronte all'aumento della richiesta di energia elettrica;

Considerato che le cessioni di energia elettrica di supero, diurna e notturna, all'E.N.E.L. non hanno alcun rilievo ai fini della determinazione della natura e dei motivi degli acquisti effettuati dall'impresa per la distribuzione;

Considerato che il quadro dell'attività elettrica della impresa come sopra delineato non risulta modificato dalle saltuarie fermate della centrale di produzione per la esecuzione dei lavori di riparazione indicati dalla società;

Considerato che gli acquisti di energia elettrica destinata alla distribuzione effettuati dalla Società idroelettrica Benedetti & C. nel biennio 1972-73, essendo determinati da una causa permanente, sono dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento all'E.N.E.L. dell'impresa elettrica della Società idroelettrica Benedetti & C. in accomandita semplice a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa della Società idroelettrica Benedetti & C., con sede in Margno (Como), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Società idroelettrica Benedetti & C. in accomandita semplice, sede in Margno (Como), via Garibaldi n. 5, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla Società idroelettrica Benedetti & C. in accomandita semplice, con sede in Margno (Como), via Garibaldi n. 5, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo e determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2226)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, che prevede, tra l'altro, la costituzione di apposito organismo per lo svolgimento di funzioni statali residue in materia di istruzione artigiana e professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, con il quale è stato costituito l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, con il quale è stato nominato il presidente dell'Istituto predetto;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1973, con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 4 e 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 478, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1974, con il quale, ai sensi dell'art. 4, punto 7) del decreto del Presidente della Repubblica n. 478, è stato integrato, con il rappresentante del personale, il consiglio di amministrazione dell'Istituto;

Considerato che il sig. Idolo Marcone, membro, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, del citato consiglio di amministrazione di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 1973, ha rassegnato le dimissioni a causa di sopravvenuti nuovi impegni;

Vista la nota n. 2277 del 28 gennaio 1975, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) ha designato il sig. Gilberto Iaverone in sostituzione del sig. Idolo Marcone;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il sig. Gilberto Iaverone è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Idolo Marcone, dimissionario.

Il predetto sig. Iaverone scadrà dalla carica insieme agli altri componenti il consiglio di amministrazione nominati con il decreto ministeriale 13 dicembre 1973 e con il decreto ministeriale 19 giugno 1974, indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2229)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Siena, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

a) portabagagli operanti nel comune di Chiusi: 17ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 250.000 mensili;

b) facchini generici operanti nel comune di Chiusi: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 126.600 mensili;

c) facchini generici operanti nel comune di Poggibonsi: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 110.500 mensili;

d) facchini generici operanti nel mercato generale ortofrutticolo di Siena: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 110.500 mensili;

e) facchini generici operanti nei pubblici macelli di Siena: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 110.500 mensili;

f) facchini generici operanti in tutti gli altri comuni della provincia compreso il capoluogo: 5ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 57.200 mensili;

Trasporto di persone:

Autonoleggiatori: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;

Trasporto di merci c/terzi:

Autotrasportatori, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili: 7ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 79.900 mensili;

Attività varie:

Servizi di guardia a terra o a mare o campestre; polizia ed investigazioni private e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili: 4ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 46.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia concernente la cooperazione nel campo veterinario, con relativo accordo, conclusi a Praga il 3 settembre 1970.

Il 21 febbraio 1975 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di approvazione della convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia concernente la cooperazione nel campo veterinario, con relativo accordo, conclusi a Praga il 3 settembre 1970, resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1973, n. 1026, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974.

In conformità all'art. 8 della convenzione e XXIV dell'accordo, i predetti atti sono entrati in vigore l'8 marzo 1975.

(2271)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Nettuno ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Nettuno », ha formulato il seguente parere:

a) che la denominazione « Nettuno » non venga riconosciuta per ora quale origine « controllata », ma rimanga nella categoria delle denominazioni di origine « semplice »;

b) che la zona di produzione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930, venga delimitata con decreto ministeriale, includendo nella medesima i territori amministrativi dei comuni di Anzio e Nettuno.

(2272)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia dell'arte contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di storia dell'arte contemporanea alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2246)

Vacanza della cattedra di letteratura latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno è vacante la cattedra di letteratura latina alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2247)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1564/M)

Autorizzazione al comune di Maierato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Maierato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1565/M)

Autorizzazione al comune di Carpineto Sinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Carpineto Sinello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.159.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1566/M)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.945.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1567/M)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.489.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1568/M)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1569/M)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1570/M)

Autorizzazione al comune di Binetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di Binetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.013.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1571/M)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Rosciano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1572/M)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1573/M)

Autorizzazione al comune di Sternatia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Sternatia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1574/M)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Salve (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.858.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1575/M)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Ortelle (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1576/M)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1577/M)

Autorizzazione al comune di Lequile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Lequile (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1578/M)

Autorizzazione al comune di Castrignano de' Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Castrignano de' Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.457.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1579/M)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.821.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1580/M)

Autorizzazione al comune di Tortoreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Tortoreto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.168.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1581/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.114.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1582/M)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1583/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1584/M)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.193.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1585/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Cupolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Sant'Angelo a Cupolo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1586/M)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1587/M)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1588/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1589/M)

Autorizzazione al comune di Magliano in Toscana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Magliano in Toscana (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.944.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1590/M)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Cesa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.628.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1591/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione della Pescaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.819.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1592/M)

Autorizzazione al comune di Castell'Azzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Castell'Azzara (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.991.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1593/M)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.864.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1594/M)

Autorizzazione al comune di Altavilla Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Altavilla Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.376.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1595/M)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.923.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1596/M)

Autorizzazione al comune di Vallata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Vallata (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1597/M)

Autorizzazione al comune di Apice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Apice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.707.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1598/M)

Autorizzazione al comune di Abbadia San Salvatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Abbadia San Salvatore (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.835.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1599/M)

Autorizzazione al comune di Buccino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Buccino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1600/M)

Autorizzazione al comune di Morlupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Morlupo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.514.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1601/M)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.113.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1602/M)

Autorizzazione al comune di Riparbella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Riparbella (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.167.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1603/M)

Autorizzazione al comune di Orciano Pisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Orciano Pisano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1604/M)

Autorizzazione al comune di Lajatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Lajatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1605/M)

Autorizzazione al comune di Guardistallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Guardistallo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1606/M)

Autorizzazione al comune di Fauglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Fauglia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1607/M)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di San Godenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1608/M)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1609/M)

Autorizzazione al comune di Gambassi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Gambassi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.464.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1610/M)

Autorizzazione al comune di Calcinaia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Calcinaia (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1611/M)

Autorizzazione al comune di Cusano Mutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Cusano Mutri (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.208.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1612/M)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.065.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1613/M)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1975, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1614/M)

Autorizzazione al comune di S. Benedetto dei Marsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.128.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1615/M)

Autorizzazione al comune di Montieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Montieri (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.331.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1616/M)

Autorizzazione al comune di Santa Fiora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Santa Fiora (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1617/M)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1618/M)

Autorizzazione al comune di Casciana Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1975, il comune di Casciana Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.472.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1619/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 4 marzo 1975, il comune di San Pietro Avellana (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1620/M)

Autorizzazione al comune di Lauria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Lauria (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 370.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1621/M)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1622/M)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1975, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 649.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1623/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 50

Corso dei cambi del 13 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,50	633,50	633,44	633,50	634,30	633,50	633,45	633,50	630,50	633,50
Dollaro canadese	633,15	633,15	631,80	633,15	634 —	633,10	633,20	633,15	633,10	633,15
Franco svizzero	254,61	254,61	254,80	254,61	255,30	254,60	254,17	254,61	254,60	254,61
Corona danese	116,20	116,20	116,50	116,20	116,47	116,15	116,25	116,20	116,20	116,20
Corona norvegese	128,58	128,58	129 —	128,58	128,90	128,50	128,70	128,58	128,58	128,58
Corona svedese	160,95	160,95	161,30	160,95	161,35	160,90	160,85	160,95	160,94	160,95
Fiorino olandese	266,99	266,99	267,40	266,99	267,63	267,80	266,95	266,99	266,95	266,99
Franco belga	18,398	18,398	18,42	18,398	18,41	18,35	18,39	18,398	18,39	18,39
Franco francese	150,15	150,15	150,30	150,15	150,30	150,10	150,20	150,15	150,15	150,15
Lira sterlina	1528,90	1528,90	1532 —	1528,90	1531,70	1528,80	1529,40	1528,90	1528,90	1528,90
Marco germanico	272,65	272,65	272,80	272,65	273,11	272,60	272,57	272,65	272,65	272,65
Scellino austriaco	38,465	38,465	38,50	38,465	38,55	38,40	38,45	38,465	38,45	38,46
Escudo portoghese	26,50	26,50	26,30	26,50	26,43	26,40	26,33	26,50	26,50	26,50
Peseta spagnola	11,3365	11,3365	11,35	11,3365	11,34	11,30	11,3350	11,3365	11,34	11,33
Yen giapponese	2,196	2,196	2,20	2,196	2,201	2,15	2,1965	2,196	2,19	2,19

Media dei titoli del 13 marzo 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	97,700
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,175
» 5 % (Ricostruzione)	97,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,700
» 5 % (Città di Trieste)	92,100
» 5 % (Beni esteri)	91,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,775
» 5,50 % » » 1968-83	81,750
» 5,50 % » » 1969-84	81,725
» 6 % » » 1970-85	84,875
» 6 % » » 1971-86	84,325
» 6 % » » 1972-87	83,350
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,475
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,550
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,350
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,700
» poliennali 7 % 1978	95,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	633,475
Dollaro canadese	633,175
Franco svizzero	254,39
Corona danese	116,225
Corona norvegese	128,64
Corona svedese	160,90
Fiorino olandese	266,97
Franco belga	18,394
Franco francese	150,175
Lira sterlina	1529,15
Marco germanico	272,61
Scellino austriaco	38,457
Escudo portoghese	26,415
Peseta spagnola	11,336
Yen giapponese	2,196

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 30, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 19 agosto 1969 dal sig. Anselmi Aronne, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4956-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2012)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 29, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 3 novembre 1969 dal sig. Durcik Oskar, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6205-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2013)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 97, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 7 marzo 1970 dal signor Filli Ivan in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2061)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 59, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 5 maggio 1969 dalla signora De Prato Anna in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2055)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 56, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 20 giugno 1969 dalla signora Comar Maria in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2054)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 51, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 30 luglio 1969 dal signor Vilhar Rafael in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2056)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 348, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 20 giugno 1970 dalla signora Tomisic Ana, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7527-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1985)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 346, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 26 maggio 1970 dal signor Petric Ivan, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5843-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1987)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 2, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 novembre 1969 dal sig. Maritano Mario Giovanni, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8090-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1986)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 347, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 20 settembre 1969 dalla signora Hudoklin Paula nata Perhavec, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6207-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1981)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 13, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 30 ottobre 1969 dal sig. Eicher Clere Valentino, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5727-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1988)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 12, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 18 novembre 1969 dalla signora Bursic Ana, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4592-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1989)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 11, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 5 novembre 1969 dalla signora Abram Maria nata Piglich, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7749-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1990)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 318, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 29 gennaio 1970 dalla signora Pahor Anica nata Mugerli, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6545-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1992)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del piano di zona del comune di Giulianova

Con deliberazione 19 settembre 1974, n. 3903, resa esecutiva dalla commissione di controllo in data 25 ottobre 1974, la giunta regionale ha approvato il piano particolareggiato per l'edilizia economica e popolare del comune di Giulianova (Teramo), zona dell'Annunziata, a motivo della effettiva positiva incidenza dello stesso sull'impostazione del vigente piano regolatore generale del comune di Giulianova.

(2297)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorsi pubblici, per esami, per il conferimento dei posti disponibili nel ruolo « ingegneri o architetti », « attuari » e « geometri o disegnatori ».

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami:

a) a tre posti di « ingegnere di 2ª classe » in prova nel ruolo « ingegneri o architetti » di categoria direttiva;

b) a due posti di « architetto di 2ª classe » in prova nel ruolo « ingegneri o architetti » di categoria direttiva;

c) a cinque posti di « attuario di 2ª classe » in prova nel ruolo « attuari » di categoria direttiva;

d) a tre posti di « geometra di 3ª classe » in prova nel ruolo « geometri o disegnatori » della categoria di concetto;

e) a due posti di « disegnatore di 3ª classe » in prova nel ruolo « geometri o disegnatori » della categoria di concetto.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio presso la Direzione generale dell'Ente di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di laurea in ingegneria per il concorso di cui alla lettera *a)*; diploma di laurea in architettura per il concorso di cui alla lettera *b)*; diploma di laurea in scienze statistiche e attuariali per il concorso di cui alla lettera *c)*; diploma di geometra per il concorso di cui alla lettera *d)*; diploma di maestro d'arte, o di maturità artistica, o di abilitazione allo insegnamento del disegno, o di geometra, o di perito edile, o di maturità scientifica per il concorso di cui alla lettera *e)*. Non sono ammessi titoli equipollenti. Per l'ammissione ai concorsi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente art. 1 è altresì richiesto il diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione nonchè l'iscrizione all'albo professionale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30, salvo le elevazioni previste per quest'ultimo limite da leggi speciali. In ogni caso però il limite massimo di età non può superare, tenendo conto delle cennate elevazioni, gli anni 45. Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che, all'atto della domanda, rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o di impiegatò di ruolo o non di ruolo dell'Ente.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

E) Idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che non abbiano adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, ad eccezione del requisito di cui alla lettera *B)* del precedente art. 2 per il quale si ha riguardo alla data del provvedimento che ha indetto il concorso.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dello impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata dal consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande trasmesse per il tramite di altre amministrazioni ovvero degli uffici periferici dell'Ente e che pervengano oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

I candidati che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno produrre separate domande e non saranno quindi prese in considerazione le istanze con le quali venga richiesta l'ammissione a più di uno dei concorsi di cui trattasi o nelle quali non risulti specificato a quale concorso si intenda partecipare.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 30 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento od assoluzione con formula piena (perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

6) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto statale o legalmente riconosciuto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito nonchè, ove richiesti, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione e la data di iscrizione all'albo professionale;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

9) se si trovino in servizio di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dell'E.N.P.A.S.;

10) di aver preso visione delle norme del presente bando e di accettarle.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dell'E.N.P.A.S. è sufficiente il visto del direttore del servizio o dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Le commissioni esaminatrici saranno nominate con delibere presidenziali.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalle commissioni esaminatrici, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno, per ciascun concorso, in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie indicate nei relativi programmi annessi al presente bando (allegato *A*).

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai singoli candidati non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova orale.

Detta prova non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta le commissioni esaminatrici formeranno l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tali elenchi, sottoscritti dal presidente e dal segretario, saranno affissi, nel medesimo giorno, all'albo dell'amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 7.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a)* fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b)* libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dell'amministrazione dello Stato; *c)* tessera postale; *d)* porto d'armi; *e)* patente automobilistica; *f)* passaporto; *g)* carta d'identità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati o per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 8.

Le graduatorie di merito di ciascun concorso saranno formate secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quelle dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Ente - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti che attestino il possesso di tali titoli.

Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte, sotto pena di inapplicabilità dei relativi benefici, nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Art. 10.

Le graduatorie di merito, quelle dei vincitori (queste ultime sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego) e quelle degli idonei saranno approvate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. e pubblicate nel bollettino degli atti ufficiali dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

I concorrenti dichiarati vincitori sotto la condizione predetta saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi la attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido stesso non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dello impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

5) diploma originale o copia autentica dei titoli di studio richiesti, per l'ammissione a ciascun concorso, dall'art. 2, lettera *a)*.

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

Unitamente al titolo di studio dovranno essere trasmessi dai vincitori dei concorsi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello art. 1:

a) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, citata;

b) certificato in bollo rilasciato dal competente ordine professionale comprovante che la iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

6) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito-Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre soltanto il titolo di studio nonchè, ove richiesti, il diploma di abilitazione ed il certificato di iscrizione all'albo semprechè non li abbiano già precedentemente presentati.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, il titolo di studio nonchè, ove richiesti, il diploma di abilitazione ed il certificato di iscrizione all'albo professionale.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 10, e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 9, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza e, in quello dell'art. 10, l'esclusione della graduatoria prevista dal primo comma di esso art. 10.

Della documentazione eventualmente già presentata allo Ente dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi con le rispettive qualifiche e con le competenze spettanti per tali qualifiche.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che la retribuzione relativa alla nuova qualifica risultasse inferiore a quella per l'innanzi percepita, la differenza sarà conservata come assegno *ad personam* riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Art. 14.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, rinuncino alla stessa, ovvero non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefissato, presso i servizi cui saranno destinati, verranno dichiarati, rispettivamente, rinunciatari o decaduti dalla nomina.

I posti resisi così disponibili saranno conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori non residenti a Roma competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente, le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione nonchè le successive modifiche e integrazioni.

Art. 15.

Il direttore generale è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'espletamento dei concorsi di cui al presente bando.

Roma, addì 3 aprile 1974

Il presidente: CRUCIANI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

A) *Per il concorso di cui alla lettera* a) *dell'art.* 1

a) PROVE SCRITTE.

Le prove scritte vertono sui seguenti argomenti:

1) compilazione di un progetto esecutivo, completo di calcoli e disegni di strutture in cemento armato e pre-compresso o in acciaio e delle relative fondazioni;

2) compilazione di un progetto di impianto di riscaldamento o di condizionamento d'aria o di illuminazione, per edificio civile, con dimensionamento delle sue parti fondamentali.

b) PROVA ORALE.

La prova orale verte sui seguenti argomenti:

Carattere degli edifici con particolare riguardo a quelli sanitari e per uffici, relativa legislazione.

Architettura tecnica: nozioni generali sugli elementi delle fabbriche; igiene edilizia con riferimento soprattutto a quella sanitaria; tecnologia dei materiali: legno, acciaio, pietra, conglomerati, laterizi; progettazione e calcolo delle strutture in cemento armato; progettazione e calcolo delle strutturazioni in cemento armato pre-compresso; progettazione e calcolo delle strutturazioni in acciaio; calcolazione delle strutture a molte iperstatiche (telai); gli archi; analisi delle deformazioni delle strutture; la spinta delle terre ed i muri di sostegno; progettazione delle fondazioni, elevazione di meccanica delle terre, le fondazioni dirette, le palificate, le palancole; impianti idrici, sanitari e di distribuzione del gas; fognature e sistemi di smaltimento dei rifiuti; impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria; tecnica dell'illuminazione; impianti elettrici di distribuzione luce e forza motrice negli interni degli edifici; impianti telefonici; impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, ecc.); elementi di acustica ambientale e di isolamento acustico per gli edifici civili.

Legislazione edilizia: interpretazione dei relativi articoli del codice civile; nozioni relative ai criteri informatori dei regolamenti edilizi comunali; le assicurazioni sociali con particolare riguardo alle disposizioni e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e la relativa assicurazione; normativa per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e cemento armato; normativa per l'esecuzione di impianti tecnologici (CEI, UNI, ecc.); disposizioni di legge relative all'assicurazione ed alla previdenza nel campo dei lavori edilizi; legislazione in materia di appalto di opere pubbliche con riferimento soprattutto alla direzione e contabilità del lavoro per conto dello Stato e degli enti pubblici.

B) *Per il concorso di cui alla lettera* b) *dell'art.* 1

Come per il concorso di cui alla lettera *a*) salvo che la seconda prova scritta verterà su:

2) compilazione di un progetto edilizio con sviluppo tecnico-architettonico di massima, sviluppo di un particolare costruttivo e stesura di una breve relazione relativa a edifici sanitari, per uffici o per abitazioni.

C) *Per il concorso di cui alla lettera* c) *dell'art.* 1

a) PROVE SCRITTE.

1) Tecnica delle assicurazioni sociali: sistemi finanziari di gestione. Teoria delle collettività. Premi e riserve nelle principali forme di assicurazione sociale (invalidità, vecchiaia e superstiti, invalidità professionale, inabilità temporanea, malattia, disoccupazione). Relative basi tecniche. Bilanci tecnici ed analisi dei risultati di gestione.

2) Tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana: interesse, rendite certe ed ammortamenti. Principali funzioni biometriche. Costruzione e perequazione delle tavole di mortalità. Valori attuali medi delle principali forme di assicurazione sulla vita umana. Premi puri e tariffali. Riserve matematiche. Calcolo delle riserve per gruppi. Bilanci ed analisi dell'utile.

b) PROVA ORALE.

1) Le materie oggetto delle prove scritte.

2) Calcolo delle probabilità (probabilità e frequenze; probabilità totali e composte; speranza matematica; variabili casuali; teorema del Bienaymé-Tchebycheff; teorema del Bernoulli; legge normale delle probabilità; teoria della dispersione).

3) Statistica (serie e seriazioni; medie: proprietà ed uso; indici di variabilità; rapporti statistici; metodi di interpolazione, perequazione, adattamento e controllo; studio delle principali funzioni analitiche; connessione, correlazione, concentrazione; teoria dei campioni: criteri di formazione e studio dei vari metodi; principali « tests » di significatività: teoria ed applicazione; principali elementi sulle elaborazioni meccanografiche dei dati statistici).

4) Legislazione delle assicurazioni sociali (soggetti, oggetti e contributi delle più importanti forme di assicurazione sociale con particolare riguardo alla « malattia »; enti che tutelano il rischio di malattia: ordinamenti giuridici ed organizzazione per la raccolta ed elaborazione dei dati statistici).

5) Statistica sanitaria (elementi di statistica sanitaria con particolare riferimento agli indici di morbosità; classificazioni nosologiche; nuovi indirizzi sulle tecniche statistico-sanitarie: programmazione ed indicatori; confronti tra i dati dei Paesi aderenti alla C.E.E.).

D) *Per il concorso di cui alla lettera* d) *dell'art.* 1

a) PROVE SCRITTE.

1) Progettazione delle opere di trasformazione e adattamento di un edificio civile, di importanza limitata; il progetto comprenderà, oltre allo sviluppo grafico ed alla relazione illustrativa delle opere proposte e dei particolari accorgimenti esecutivi, il calcolo di un elemento strutturale semplice ed il computo metrico dell'opera.

2) Estimo: nozioni di matematica finanziaria, applicazioni; stime sintetiche: criteri di stima; stime analitiche: criteri di stima; la stima dei fabbricati; tipi di frazionamento.

b) PROVA ORALE.

1) Estimo: secondo il programma delle prove scritte.

2) Costruzioni: materiali da costruzione: pietre naturali, pietre artificiali, laterizi, legnami usati nelle costruzioni (preparazione, stagionatura, conservazione), metalli usati nelle costruzioni, calce, cementi, gessi, ghiaie, sabbie, pozzolane, malte, calcestruzzo, dosatura, preparazione, uso.

3) Principali elementi per la conduzione dei lavori: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori, capitolato d'appalto, modalità costruttive, elenco dei prezzi, revisione e adeguamento dei prezzi, riserve e loro risoluzioni.

4) Modalità di esecuzione delle opere edilizie.

5) Topografia: rilievi planimetrici, operazioni altimetriche, misurazione dei terreni e problemi relativi, rettifica dei confini, metodi di misura e calcolo delle aree.

6) Condotta degli appalti:

a) condotta dei lavori; sistema di esecuzione dei lavori; sistema e modalità di appalti ed aggiudicazione dei lavori; direzione, sorveglianza e collaudi dei lavori;

b) contabilità dei lavori; giornale dei lavori, libretti delle misure e provviste, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stati di avanzamento dei lavori, certificato di pagamento delle rate di acconto, stato finale.

7) Legislazione edilizia: legislazione in materia di appalti di opere pubbliche con particolare riguardo alla direzione e contabilità dei lavori per conto dello Stato e degli enti pubblici.

E) *Per il concorso di cui alla lettera* e) *dell'art.* 1

a) PROVE SCRITTE.

1) Lingua italiana (componimento).

2) Aritmetica e geometria elementare piana e solida; nozioni di geometria descrittiva; proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni; elementi di architettura; disegno di edifici: piante, sezioni, prospetti, particolari esecutivi; disegno topografico.

b) PROVA ORALE.

La prova orale oltre che sulle materie di cui al punto 2) della prova scritta verte anche sulle seguenti:

1) diritti e doveri degli impiegati;
2) legislazione edilizia;
3) nozioni di statistica.

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° - Via S. Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . (1) . . . . **nat** . . a . . . . (provincia di . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammess. . . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a . . . posti di . . . . indetto da codesto Ente in data 3 aprile 1974.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età perchè (2) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin. . italian. .;

b) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali, di non aver procedimenti penali a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati al punto 5) dello art. 4 del bando (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere abilitat. . . all'esercizio professionale dal (5) . . . .;

f) di essere iscritt. . . all'albo professionale dal (5) . . . .;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .;

h) di essere alle dipendenze dell'Ente dal (7) . . . con la qualifica di . . . . . attualmente in servizio (8) presso l'ufficio di . . . .;

i) di non essere stat. . . destituit. . . o dispensat. . . dallo impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere decadut. . . da precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di aver preso visione delle norme dal bando e di accettarle.

... sottoscritt. .. chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'E.N.P.A.S. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario come pure per eventuali disguidi o ritardi postali.

Indirizzo . . . . . c.a.p. . . . . .

Luogo e data . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età, alla data del provvedimento che ha indetto i concorsi (3 aprile 1974), abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne il motivo.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se *siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano, oppure gli altri procedimenti penali di cui al punto 5) del citato art. 4 del bando precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Per i concorsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1

(6) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(8) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, *indicarli di seguito*.

(2192)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi, per esami, alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico, riservati agli assistenti universitari ordinari: a due posti nella branca « Coltivazioni tabacchi », a cinque posti nella branca « Manifatture tabacchi », ad un posto nella branca « Sali e chinino ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e n. 1079, concernente nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Atteso che al 30 novembre 1974 erano disponibili, nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi » . . . . . . n. 10
branca « Manifatture tabacchi » . . . . . . » 27
branca « Sali e chinino » . . . . » 7

dei quali, *in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato* agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Atteso che il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nella seduta del 28 aprile 1971 ha approvato i programmi di esame per i concorsi riservati agli assistenti universitari e visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, concernente i programmi stessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esame, alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a due posti nella branca « Coltivazioni tabacchi »;

b) a cinque posti nella branca « Manifatture tabacchi »;

c) a un posto nalla branca « Sali e chinino ».

I concorsi suddetti sono riservati agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano stati nominati tali in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto alla data del 31 marzo 1975, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti universitari di ruolo;

3) siano assistenti ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale debbono essere forniti ai sensi del successivo art. 2, n. 1).

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, debbono:

1) essere forniti di uno dei titoli di studio sottoindicati, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

laurea in scienze agrarie, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dello art. 1;

laurea in ingegneria civile, o meccanica, o elettrotecnica, o chimica, o mineraria, o laurea in chimica o in chimica industriale, per partecipare al concorso di cui alla lettera *c*) dell'art. 1;

2) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I *requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi* debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1975, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce, 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1975.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

L'amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza dei termini di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

il titolo di studio posseduto, precisando l'università o lo istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

l'università o l'istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio in qualità di assistente universitario di ruolo nonchè la materia d'insegnamento nella quale sono assistenti;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nel modo previsto dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

Per ciascun concorso, l'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti della tessera ferroviaria personale o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

L'esame non si intenderà superato dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella prova anzidetta.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei nel concorso stesso.

Saranno dichiarati vincitori di ciascun concorso i primi classificati nelle rispettive graduatorie di merito in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle disposizioni in vigore.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

a) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

b) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante che il candidato, alla data del 31 marzo 1975, aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale deve essere fornito ai sensi del precedente art. 2, n. 1);

c) titolo di studio prescritto dal citato art. 2, n. 1), in originale o in copia autentica;

d) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

e) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

Le graduatorie dei vincitori di ciascun concorso e quelle degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorsi debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.602.300, relativo al parametro 218, iniziale, di cui alla tabella unica quadro 1°, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e dell'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, nonchè della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica saranno attribuiti, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 12.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione degli esami-colloquio, che avranno luogo in Roma.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 352

PROGRAMMA DELL'ESAME

di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico della branca «Coltivazioni tabacchi», per laureati in scienze agrarie, riservato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

Botanica: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dello accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarieta e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

Patologia vegetale: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, saprofitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali. I principali parassiti animali delle piante coltivate; danni che producono e mezzi di lotta.

Chimica agraria: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisicomeccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione della clorofilla - Ipotesi sul meccanismo delle fotosintesi - La respirazione ed il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dell'azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti. Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali - Glucidi - Lipidi - Protidi - Cere - Steroli - Pigmenti - Alcaloidi - Terpeni e Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

Agronomia: Il clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - *Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario* - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali.

Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione. Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria - Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico - Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

Meccanica agraria: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

Economia agraria ed estimo: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte - Tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

Istituzioni di diritto privato: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio: del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: VISENTINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

di concorso per la nomina alla qualifica di ispettore nel ruolo delle qualifiche inferiori a primo dirigente del personale direttivo tecnico delle branche «Manifatture tabacchi» e «Sali e chinino» riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, agli assistenti universitari ordinari.

1) *Scienza delle costruzioni*:

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diagrammi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2) *Fisica tecnica ed elettrotecnica:*

a) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica dell'illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convenzione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

b) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante - Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

3) *Ingegneria civile ed industriale* (limitatamente agli argomenti di cui alla lettera *A*) o *B*) o *C*), a scelta del candidato):

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi, ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi e galleggianti - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici - Condotte forzate - Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali o torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori - Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto dei materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misure - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triodo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

4) *Istituzioni di diritto privato:*

Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta.

5) *Nozioni sulio statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2279)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina di membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1973;

Accertata la necessità di avvalersi della facoltà di cui allo art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Articolo unico

Alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici, nominata con decreto ministeriale 16 settembre 1974, vengono aggregati i seguenti membri aggiunti per l'esame delle materie a fianco di ciascuno di essi indicate:

cap. di corv. (GN) Modena Ivo: colloquio relativo ad argomenti di meccanica;

Massaro dott. Saverio, direttore di sezione: colloquio facoltativo di lingua inglese e di lingua tedesca;

Scala dott. Giovanni, consigliere: colloquio facoltativo di lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 90

(2108)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a ottantadue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a ottantadue posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1973, registro n. 1 Istruzione, foglio n. 5, avranno luogo presso la facoltà di economia e commercio dell'Università, via del Castro Laurenziano n. 9, Roma, con inizio alle ore 8,00, nei seguenti giorni:

3 aprile 1975: prova di diritto civile;

4 aprile 1975: prova di diritto amministrativo o costituzionale.

(2356)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte-Napoli, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 248, avrà luogo il giorno 10 aprile 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte, via Moiariello n. 16, Napoli.

(2357)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 7 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 250, avrà luogo il giorno 17 aprile 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

(2358)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1974, n. **28-18**/Legisl.

Modificazioni al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 datato 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo è il n. **24-14/Legisl.** datato 17 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1974, registro n. 30, foglio n. 120;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 27 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6478-196/9-I.Pers. datato 4 ottobre 1974;

Decreta:

Con decorrenza 7 luglio 1974 l'art. 27 del regolamento predetto, sostituito con decreti del presidente della giunta provinciale n. 31 del 22 novembre 1962, n. 273-273/Legisl. di data 23 giugno 1969, n. 411-1322/Legisl. di data 3 novembre 1971, n. **4-1739/Legisl. di data 4 febbraio 1974 e n. 24-14/Legisl.** di data 17 giugno 1974, è sostituito dal seguente:

« Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata una indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . . . L. 57/km

b) per le automobili oltre gli 800 cc. . . » 70/ »

c) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc. . . . . » 20/ »

d) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc . . . . » 26 »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 ottobre 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1974
Registro n. 51, *foglio n.* 48

(1324)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **30-20**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di segretario della carriera di concetto del ruolo speciale dell'istruzione, parte I.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6604 datata 18 ottobre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente regolamento per la determinazione del programma d'esame per i concorsi pubblici ai posti di segretario della carriera di concetto del ruolo speciale dell'istruzione, parte I.

Art. 2.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova articolata sotto forma di questionario o a risposta sintetica ed una prova orale.

Art. 3.

I. — *Prova scritta.*

Consiste in un tema su una delle seguenti materie:

elementi di diritto costituzionale e/o amministrativo.

II. — *Prova scritta.*

Una prova articolata sotto forma di questionario o a risposta sintetica sulle seguenti materie:

argomenti della prima prova;
elementi di statistica;
nozioni di diritto civile;
elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

La prova sarà adeguata alla cultura ed alla preparazione richiesta dal titolo per l'ammissione al concorso e sarà formulata con riguardo ai contenuti anzichè alle nozioni.

Prova orale.

Materie previste dalle prove scritte.

Materie previste dal questionario.

Elementi di psicologia e pedagogia.

Elementi di legislazione scolastica nazionale e della provincia autonoma di Trento, con particolare riferimento al sistema scolastico italiano ed ai temi della gestione sociale del distretto e programmazione scolastica, dell'edilizia scolastica e del diritto allo studio.

Ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Trento, addì 21 ottobre 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Registro n. 50, *foglio n.* 200

(1325)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **31-21**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di coadiutore-analista preparatore di 2ª classe della carriera esecutiva del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6605 datata 18 ottobre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente regolamento per la determinazione del programma di esame per i concorsi pubblici ai posti di coadiutore-analista preparatore di 2ª classe del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica.

Art. 2.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica, una prova orale.

Art. 3.

Le materie relative alle prove sono le seguenti:

Prova scritta:

generalità sulle malattie infettive e sui più comuni parassiti dell'uomo;

vie di penetrazione ed eliminazione dei germi, modalità di trasmissione, vie di diffusione;

gli accertamenti di laboratorio nella profilassi delle malattie infettive;

concetto di disinfezione, sterilizzazione, asepsi ed antisepsi.

Prova pratica:

allestimento di vetreria per ricerche di laboratorio e approntamento dell'occorrente per l'esecuzione dei più comuni esami di chimica clinica e di batteriologia;

preparazione di soluzioni coloranti: esecuzione di colorazioni per osservazioni microscopiche;

uso delle bilance di precisione ed esecuzione di pesate;

accettazione e conservazione dei campioni, tecniche di prelevamento, trasporto e spedizione.

Prova orale:

oltre alle materie della prova scritta e pratica: elementi di fisica applicata all'igiene;

nozioni di chimica relative alla preparazione dei reattivi e dell'approntamento di ricerche qualitative e dosaggi su urine, sangue e materiali patologici;

compiti e doveri dell'analista di 2ª classe;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento, con particolare riguardo alla relativa organizzazione sanitaria.

Trento, addì 21 ottobre 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Registro n. 51, *foglio n.* 1

(1326)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. **32-22**/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di tecnico-radiologo della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6606 del 18 ottobre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente regolamento per la determinazione del programma d'esame per i concorsi pubblici ai posti di tecnico-radiologo, della carriera esecutiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale.

Art. 2.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.

Art. 3.

La prova scritta verte su:

argomenti di tecnica ed anatomia radiologica.

La prova pratica consiste nella:

preparazione, effettuazione e sviluppo di un radiogramma dell'apparato scheletrico con relazione scritta.

La prova orale verte su:

elementi di fisica delle radiazioni e argomenti relativi alla protezimetria fisica e medica ed al soccorso d'urgenza nella pratica radiologica;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento, con particolare riguardo all'organizzazione sanitaria.

Trento, addì 21 ottobre 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Registro n. 51, *foglio n.* 2

(1327)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 ottobre 1974, n. 33-23/Legisl.

Nuovo regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, relativo al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo amministrativo.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6607 del 18 ottobre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il regolamento relativo al programma di esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo amministrativo, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1968, n. 232-1495/Legisl., registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1968, registro n. 14, foglio n. 6.

Art. 2.

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo amministrativo sono costituite da due prove scritte e una orale.

Art. 3.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

diritto costituzionale e amministrativo;

diritto regionale, con particolare riguardo alla regione Trentino-Alto Adige e alla provincia autonoma di Trento.

La prova orale verte sulle seguenti materie:

materie delle prove scritte;

norme di attuazione del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670);

elementi di diritto privato (civile e commerciale, con esclusione del diritto ereditario);

elementi di scienza dell'amministrazione;

legislazione fondamentale della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento;

elementi di giurisprudenza costituzionale in materia regionale con particolare riferimento alla regione Trentino-Alto Adige e alla provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1974
Registro n. 50, *foglio n.* 58

(1328)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 novembre 1974, n. 34-24/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di contabile della carriera esecutiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7110 del 31 ottobre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente regolamento per la determinazione del programma di esame per i concorsi pubblici ai posti di contabile della carriera esecutiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

Art. 2.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica, ed una prova orale.

Art. 3.

Prova scritta:

consiste in un esame di cultura generale tendente ad accertare la maturità del candidato in relazione alle mansioni che sarà chiamato a svolgere nella carriera esecutiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

La prova, articolata sotto forma di questionario o a risposta sintetica, verterà sulle seguenti materie:

argomenti di diritto costituzionale ed amministrativo;

finanza degli enti locali con particolare riferimento al nuovo sistema tributario;

elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

elementi di matematica e di statistica, giusta programma della scuola media inferiore.

Prova pratica:

consiste in una prova di utilizzo di macchine contabili e dattilografiche.

Prova orale:

materie della prova scritta;

nozioni sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 21 ottobre 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974
Registro n. 51, *foglio n.* 10

(1329)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 novembre 1974, n. 25-35/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di segretario-analista preparatore di 1ª classe della carriera di concetto del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7304 di data 8 novembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente regolamento per la determinazione del programma di esame per i concorsi pubblici ai posti di segretario-analista preparatore di 1ª classe della carriera di concetto del ruolo speciale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica.

Art. 2.

L'esame consiste in una prova scritta, una prova pratica, una prova orale.

Art. 3.

Le materie relative alle prove sono le seguenti:

Prova scritta:

un tema scritto vertente su uno o più punti delle materie fissate per la prova orale.

Prova pratica: si articola in prove relative:

all'esame batteriologico di acque, sostanze alimentari e bevande;

alle tecniche di sierologia e batteriologia relative ad indagini su materiale patologico;

alla preparazione dei campioni da esaminare e di soluzioni e reattivi per gli esami di chimica clinica;

alla esecuzione di reazioni biochimiche applicate alle ricerche mediche.

Prova orale:

1) nozioni di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;

2) nozioni generali sulla disinfezione e sterilizzazione;

3) tecnica della preparazione, del trasporto e della conservazione del materiale patologico ai fini dell'accertamento di laboratorio;

4) nozioni sulle sostanze alimentari e sulle bevande e sulle loro principali alterazioni, cenni sulle relative disposizioni legislative e regolamentari;

5) nozioni sulle materie fissate per la prova pratica;

6) nozioni di legislazione sanitaria nazionale e sull'ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 11 novembre 1974

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1974
Registro n. 50, *foglio n.* 67

(1330)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 novembre 1974, n. 36-26/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere di orientamento della carriera di concetto del ruolo speciale dell'orientamento professionale.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 28 *gennaio* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7517 del 15 novembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il seguente regolamento per la determinazione del programma di esame per i concorsi pubblici ai posti di consigliere di orientamento del ruolo speciale dell'orientamento professionale, carriera di concetto.

Art. 2.

L'esame consiste in due prove scritte ed una prova orale.

Art. 3.

Le materie relative alle prove sono le seguenti:

Prove scritte:

Definizione, metodi, orientamenti e principali teorie della psicologia dell'età evolutiva;

fattori, misura e disturbi dell'intelligenza;

elementi di psicometria, principali tests proiettivi e loro interpretazione;

cenni sugli aspetti psicologici delle attuali problematiche del lavoro, con particolare riferimento alla problematica della interazione sociale nei processi di cambiamento;

il disadattamento scolastico nell'età infantile e l'orientamento scolastico nell'età adolescenziale.

Prova orale:

materie delle prove scritte;

nozioni di pedagogia e sociologia dell'educazione;

nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto familiare;

ordinamento della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 18 novembre 1974

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1974
Registro n. 52, *foglio n.* 26

(1331)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 30.

Modifica alla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 48, relativa alla concessione di contributi per il finanziamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il prospetto allegato alla legge provinciale 13 settembre 1973, n. 48, relativo al piano di finanziamento ospedaliero 1973-77 è così modificato:

Anno	Bolzano	Bressanone	Merano	Brunico	S. Candido	Vipiteno	Silandro	Ospot	Totale in milioni
1973 . . .	1,5	0,5	—	0,5	0,5	0,550	—	0,2	3.750
1974 . .	1,0	0,7	0,2	0,4	0,25	1,2	0,213	0,1	4.063
1975 . .	1,0	0,3	1,5	0,2	—	0,650	0,400	—	4.050
1976 . .	2,1	0,4	1,5	0,8	0,15	—	—	—	4.950
1977 . . .	2,9	0,5	—	0,35	—	—	—	—	3.750
Totale .	8,5	2,4	3,2	2,25	0,90	2,4	0,613	0,3	20.563

Art. 2.

Nel bilancio di previsione della spesa della provincia per l'esercizio finanziario 1974 è autorizzato l'ulteriore stanziamento, per i fini della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 48, di L. 313.000.000.

Alla copertura dell'onere di L. 313.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap 3106. — Contributi in conto capitale per la costruzione, il completamento, la trasformazione e l'ammodernamento di immobili per gli ospedali civili . . . . L. 313.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000 — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 313.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 31.
Agevolazioni creditizie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, nonchè quelli previsti dall'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi integrativi in conto interessi nella misura prevista dall'art. 16 della citata legge. Tali contributi, da erogare per la durata del mutuo all'uopo contratto e comunque per un periodo non eccedente i venti anni, devono essere commisurati all'importo risultante dalla differenza tra la spesa effettivamente sostenuta e quella ammessa con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per gli stessi scopi, nella stessa misura e per lo stesso periodo, la giunta provinciale può concedere, su domanda, invece di contributi sugli interessi, contributi annui costanti posticipati.

Art. 2.

La giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere contributi sugli interessi per mutui contratti dagli interessati per assicurare il prefinanziamento delle opere di cui all'art. 1 e concernenti il settore zootecnico o lattiero-caseario nel periodo decorrente dalla data dell'inizio dei lavori e la prima liquidazione del contributo in conto capitale da parte della C.E.E. o dello Stato o in periodi intercorrenti tra un collaudo parziale dell'opera e la data di liquidazione di contributo in conto capitale susseguente al successivo collaudo parziale o finale dell'opera, ma comunque per un periodo non superiore a tre anni.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche più volte per la stessa opera per mutui dello importo massimo del 30 % della spesa globale ammessa e fino alla misura massima di cui a carico del beneficiario rimanga almeno il 3 per cento.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso sia sulla maggiore spesa derivante da gara di appalto in aumento per inadeguatezza dei prezzi, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che si siano verificati nel corso della realizzazione delle opere.

Gli elaborati concernenti la revisione prezzi dovranno essere corredati di un parere tecnico, redatto a cura dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 1, la domanda dovrà essere corredata da copia autenticata del contratto di appalto e dalla documentazione relativa alla revisione dei prezzi. L'inoltro delle domande agli enti finanziatori avverrà con nullaosta dell'assessore competente.

Art. 5.

Le modalità di erogazione dei mutui agevolati di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito, sono regolati da apposita convenzione.

Nella convenzione dovrà stabilirsi che il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente mutuante deve essere quello fissato con decreto ministeriale previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo provinciale deve corrispondere alla differenza tra il suddetto tasso e quello a carico del mutuatario.

Art. 6.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente per l'agricoltura e le foreste, provvede alla concessione ed alla liquidazione del concorso provinciale sui mutui previsto dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 7.

Per la copertura di rischi derivanti dalla concessione, ai sensi della presente legge, dei mutui di miglioramento fondiario, opera il fondo interbancario di garanzia previsto dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 8.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 1 è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Le annualità di L. 200.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975 saranno iscritte nei rispettivi bilanci fino al 1993.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 2 è autorizzata la spesa annua di L. 100.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente (di cui L. 200.000.000 sull'accantonamento previsto al punto 10) e L. 100.000.000 sull'accantonamento previsto al punto 9) dell'apposito sviluppo di detto fondo globale).

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

Titolo II - Sezione V - Rubrica I - Categoria X

Cap. 3265. — Contributi in conto interessi per prefinanziamenti di strutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato . . . . . L. 100.000.000

Capitolo in aumento:

Cap. 3720 (*con modifica del testo*). — Contributi in conto interessi, integrativi di agevolazioni creditizie nel campo delle strutture agricole finanziate dalla C.E.E. e dallo Stato . L. 200.000.000

L. 300.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 300.000.000

Art. 11.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a prestare fideiussione, fino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo massimo di L. 3.200.000.000, oltre agli interessi ed agli accessori, a garanzia dei mutui agevolati che coltivatori associati, cooperative agricole, consorzi agricoli e associazioni di produttori costituite regolarmente in base alla legge 27 luglio 1967, n. 622, e le federazioni allevatori hanno contratto o contraggono per la realizzazione di opere, nonchè per l'acquisto delle relative attrezzature, ammesse ai benefici disposti da leggi statali o provinciali.

Tale fideiussione ha carattere sussidiario a norma dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

Art. 12.

Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia di cui all'articolo precedente, valutati nella misura massima annuale di L. 50.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1975, si provvede con una quota di pari importo della disponibilità di bilancio derivante, a partire dall'anno 1975, dalla cessazione dell'onere in misura di L. 180.000.000, di cui all'art. 10 della legge provinciale 13 luglio 1974, n. 3.

Nel bilancio di previsione della provincia per l'esercizio finanziario 1975 e successivi sarà istituito un apposito capitolo di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 32.

Integrazione della quota di partecipazione al Consorzio per il recupero dei minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli scopi di cui all'art. 2 della legge provinciale 28 novembre 1973, n. 80, la giunta provinciale è autorizzata ad erogare al « Consorzio per il recupero dei minorati neurolesi e motulesi in provincia di Bolzano » l'importo di L. 620.000.000 ad integrazione della quota di compartecipazione della provincia al consorzio medesimo, di cui 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario corrente e 320.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante utilizzo della disponibilità di tale importo iscritto al cap. 3115 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Alla copertura del maggiore onere di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede con una quota di pari importo della disponibilità di bilancio derivante dalla cessazione dell'onere di L. 35.000.000 di cui alla legge provinciale 23 agosto 1973, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. 33.

Integrazione del finanziamento della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 57, concernente: «Intervento della provincia per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini della legge provinciale 17 settembre 1973, n. 57, concernente « Intervento della provincia per il miglioramento dei servizi di trasporto infermi », oltre alla spesa prevista dall'art. 8 della medesima legge provinciale, è autorizzata un'ulteriore spesa annua di L. 50.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere di L. 50.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 700. — Sovvenzioni ad istituzioni, enti ed associazioni che provvedono al servizio di trasporto degli infermi (legge provinciale 17 settembre 1973, n. 57) . . . . L. 500.00.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 14 dicembre 1974, n. **34**.

Spese, contributi e sussidi a favore dell'attività commerciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del 7 gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'aggiornamento e l'assistenza tecnico-professionale degli esercenti il commercio e di promuovere gli studi e le iniziative volte alla razionalizzazione dell'organizzazione aziendale e della rete distributiva, nonchè all'informazione ed educazione del consumatore, la giunta provinciale è autorizzata:

a) ad organizzare corsi, studi e ricerche, seminari e convegni, consulenze aziendali, campagne pubblicitarie direttamente o tramite enti, istituti, associazioni ed organizzazioni alle quali l'amministrazione provinciale potrà rifondere in tutto o in parte le spese sostenute;

b) a concedere contributi fino ad un massimo del 70% della spesa ammissibile ai suddetti enti qualora le attività di cui alla lettera *a*) siano di loro iniziativa;

c) a concedere sussidi ad enti ed istituzioni la cui attività contribuisca in modo rilevante allo studio, alla razionalizzazione del settore distributivo.

Art. 2.

L'assunzione delle spese e la concessione dei contributi o dei sussidi previsti dall'articolo precedente, nonchè la determinazione del rispettivo importo, sono disposti con delibera della giunta provinciale su proposta dell'assessore provinciale al commercio.

Art. 3.

La concessione dei contributi viene effettuata dietro presentazione di domanda in carta legale, indirizzata all'assessorato provinciale per il commercio, corredata da una relazione dettagliata della iniziativa programmata, da un preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.

Per la concessione dei sussidi la domanda deve essere corredata da una relazione organizzativo-finanziaria dell'attività dell'ente richiedente intesa a fornire un quadro esatto delle iniziative svolte a favore del settore distributivo e dei relativi mezzi di finanziamento.

Art. 4.

Allo scopo di assicurare la migliore organizzazione del XIV congresso internazionale della vite e del vino e dell'assemblea generale dell'ufficio internazionale della vite e del vino, da tenersi nella regione Trentino-Alto Adige, nel periodo settembre-ottobre 1974, è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di L. 40.000.000.

La somma predetta verrà messa a disposizione, mediante versamento anticipato, del comitato esecutivo dell'organizzazione, all'uopo costituito da rappresentanti delle provincie autonome di Bolzano e di Trento, della regione Trentino-Alto Adige e del Ministero dell'agricoltura.

Il comitato esecutivo dell'organizzazione è responsabile della destinazione dell'utilizzazione dei fondi ai fini dell'organizzazione del congresso.

A chiusura della gestione il comitato esecutivo dovrà presentare il conto consuntivo delle spese sostenute.

Art. 5.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa annua non superiore a L. 40.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Alla copertura dell'onere di L. 40.000.000 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie iscritte per pari importo al cap. 1404 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

Per gli anni successivi si provvederà a stanziare la somma di L. 40.000.000 nei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 40.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 1404. — Spese, contributi e sussidi a favore dell'attività commerciale . . . . . L. 40.000.000

In diminuzione:

Cap. 2480. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 14 dicembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(1214)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750750)